



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 Del 23-04-2015	OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DETRAZIONI ED ALIQUOTE 2015
---	-----------------	---

L'Anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **16:50** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE		X
OCCHIPINTI SERGIO	CONSIGLIERE	X	
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE		X

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

La discussione sul punto n. 4 all'Ordine del Giorno si è svolta in sede di trattazione del punto n. 2 all'ODG pertanto il Sindaco pone in votazione la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300 ;

VISTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2014 con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO che successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21.03.2015 il Decreto del Ministero dell'Interno 16.03.2015 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'Imposta Municipale Propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8, 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base

sino a 0,3 punti percentuali”;

VISTO che il successivo comma 7 dispone : “L’aliquota è ridotta al 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell’aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9

CONSIDERATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze “*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*”;

VISTO che le richiamate modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) prevedono che non si applichi l’Imposta Municipale Propria (IMU) alle seguenti unità immobiliari:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

VISTO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’articolo 1, comma 708, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l’introito generato da tale maggiore aliquota;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all’articolo 1, comma 708;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune “*può determinare l’aliquota rispettando*”

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, convertito con rinvio

VISTO il primo comma dell’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23

VISTI i commi 1 – 1-bis – 2 dell’Art. 1 “Esenzioni dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani” del D.L. 24/01/2015, n. 4 “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2015, n. 19.) e convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che testualmente recitano

1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’ articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’ allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; (3)

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8 -bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214 , si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1 -bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

ATTESO che il territorio del Comune di Santa Luce, come da elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), risulta non montano;

VISTO il nuovo Regolamento IUC per la componente IMU, approvato in data odierna con Deliberazione Cons

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ad og

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse trasferite al Comune per effetto degli interventi normativi che hanno inciso nella misura complessiva del Fondo di solidarietà, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2015

VISTE le stime derivanti dall'attività di simulazione degli impatti dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le nuove disposizioni legislative, si ritiene dover confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni già vigenti nell'anno finanziario 2014;

PRESO ATTO delle suddette considerazioni, le aliquote da applicare per l'anno 2015 saranno le seguenti:

Aliquota Abitazione Principale Cat. A/1-A/8-A/9 e relative Pertinenze	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del D.L.557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994: esenti)	Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Altri Fabbricati	Detrazione di ba Abitazione Principale A/1-A/8-A/9 e relative Pertinenze
0,35%	0,88%	0,76%	0,60%	0,88%	€ 200,00

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” *Il versamento della prima rata di cui al comma 3*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente IMU;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma

Con voti n. 7 favorevoli; n. 0 contrari; n. 1 astenuti (Occhipinti)

D E L I B E R A

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con effetto dal 1^ gennaio 2015, le aliquote

e le detrazioni relative all' Imposta Municipale Propria (IMU), così come di seguito riportate, già vigenti nell'anno 2014:

Aliquota Abitazione Principale A/1-A/8-A/9 e relative Pertinenze	Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del D.L.557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994: esenti)	Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Altri Fabbricati	Detrazione di base Abitazione Principale A/1-A/8-A/9 e relative Pertinenze
0,35%	0,88%	0,76%	0,60%	0,88%	€ 200,00

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le disposizioni di cui all'art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013 che ha sostituito il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011;

- di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessandro, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione.

quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n 7 favorevoli; 0 contrari, 1 astenuto (Occhipinti)

DELIBERA

-

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Andrea Marini)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.